Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Martedì, 3 agosto | Numero 182

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1045 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 25 luglio 1907, col quale è stato approvato il regolamento di disciplina militare per il Regio esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 12, n. 65, del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, resta abrogato e sostituito dal seguente:

L'ufficiale in congedo è autorizzato a vestire l'uniforme solamente:

a) per ragione di servizio regolarmente comprovata volta a volta da un documento da rilasciarsi dalla competente autorità;

b) nelle ricorrenze solenni (quando per gli ufficiali della propria arma o corpo è prescritto l'uso della grande uniforme);

c) partecipando a feste, a cerimonie, a riviste, a commemorazioni, ecc., sempre in seguito a regolare invito dell'autorità militare;

d) ogni qualvolta, in seguito a sua motivata richiesta, ne ottenga la necessaria autorizzazione scritta dal Comando del presidio, qualora il comandante sia di grado superiore, in caso contrario dal Comando della competente divisione territoriale.

Comunque l'uniforme non potrà portarsi che in luoghi ed occasioni dove essa non possa essere che oggetto di decoro ed onoranza.

È vietato di vestirla nell'esercizio della propria arte o professione, qualunque essa sia.

Le eventuali infrazioni alle suddette disposizioni ricadranno sotto le sanzioni penali di cui all'art. 186 del « Codice penale comune » relative all'uso indebito della divisa, distintivi, ecc., beninteso senza pregiudizio dei provvedimenti disciplinari del caso.

Art. 2.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1052 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1917, n. 1393;

Sentito il Consiglio dei ministri ed il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale di macchina e dei treni dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è concesso

un soprassoldo temporaneo nella misura mensile di lire:

80 ciascuno ai macchinisti dei treni a vapore ed elettrici;

60 ciascuno ai macchinisti di manovre e tradotte;

50 ciascuno ai fuochisti ed agli assistenti di treni elettrici;

40 ciascuno ai conduttori capi;

35 ciascuno ai conduttori principali;

30 ciascuno ai conduttori;

25 ciascuno ai frenatori;

da ridursi di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio non dovuta a grande riposo.

Art. 2.

Il soprassoldo temporaneo di cui l'articolo precedente, è corrisposto anche agli agenti di grado inferiore che esercitano le funzioni delle qualifiche sopraindicate proporzionalmente alle giornate di servizio prestato nelle funzioni stesse.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto avranno effetto dal 1° maggio 1920 e fino a quando non saranno approvate le nuove tabelle organiche per il personale delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1041. Regio decreto 20 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Santa Margherita Ligure viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno, e si omologa il relativo regolamento.

N. 1042. Regio decreto 11 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Caravate viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, ed è approvato lo statuto organico relativo.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 2 agosto 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	71 38	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74.50	—

Corso medio dei cambi

del giorno 2 agosto 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 143,73 — Londra 69,875 — Svizzera 321,50 — Spagna 282,50 — New York 18,68 — Oro 277,04

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 29 luglio 1920, in Villa Celiera, provincia di Teramo, è stato attivato al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, un ufficio fonotelegrafico collegato alla ricevitoria telegrafica di Civitella Casanova.

MINISTERO DELLA GUERRA

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 4 luglio 1920:

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, a datare dal 1° agosto 1920:

Pezzi cav. Giovanni — Magistri cav. Francesco — Oppizzi cav. Edoardo — Truffet cav. Alessandro — Garroni cav. Gastone — Taibel cav. Alula.

Con R. decreto dell'11 luglio 1920:

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 20 luglio 1920:

Tartarini cav. Antonio — Melegari conte patrizio Carlo — Racca cav. Carlo — De Magistris conte Raffaele — Morini cav. Guido — Sparatore cav. Gaetano — Ricciotti cav. Giovanni — Guidoni cav. Fernando — Zanetti cav. Nereo — Tagliaferri cav. Carmine.

Grossi cav. Giuseppe — Musmeci cav. Angelo — Martellucci cav. Umberto — Falcone cav. Emilio — Albertelli cav. Lorenzo — Ventura cav. Fabio — Turchetti cav. Alfredo — Maturi cav. Antonio — Pantarotto cav. Alessandro — Beltrameli Filippo — Bellinato cav. Ugo — Cucurullo cav. Amedeo — Marchionni cav. Ginaldo.

De Stefano cav. Gherardo — Rota cav. Ugo — Di Muro cav. Beniamino — Zanotti cav. Vittorio — Diana cav. nob. don Tito Eligio — Pivato cav. Luigi — Salemi Chemi cav. Filippo — Corporandi nob. dei baroni D'Auvare Marcellino — Berrino cav. Giovanni — Giacca cav. Emilio — Bambara cav. Domenico — Cagnolati cav. Francesco — Urga cav. Pietro — Galazzo cav. Bartolomeo.

Bosio cav. Giuseppe — Mariani cav. Carlo — Gatti cav. Fermo — Sagorz cav. Giuseppe — Truffet cav. Alessandro — Sambri cav. Primo — Patanè cav. Edoardo — Ottanelli cav. Domenico —

Landi cav. Ettore — D'Andrea cav. Giuseppe — Chiellini cav. Lionello — Arrighi nob. Antonio.

Slinger cav. Guido — Perruna cav. Assunto — Agosti cav. Giacomo — Bianchetti cav. Giuseppe — Cesari cav. Giulio — Platania cav. Giuseppe — Grandi cav. Oreste — De Rada cav. Leopoldo — Bignardi cav. Umberto — Favi cav. Alessandro — Florio cav. Antonio — Bonasi cav. Luca — Palieri cav. Alfredo — Camuri cav. Guido — Gioni cav. Carlo — De Fraia patrizio di Pozzuoli Nicola — Mugellini cav. Enrico — Destefanis cav. Savino.

Massirio cav. Angelo — Ciani cav. Ferdinando — Curato cav. Corradino — Tedeschi cav. Cesare — Sivieri cav. Gillo — Moscati cav. Ettore — Calvi cav. Lodovico — Botto cav. Giacomo — Fortini cav. Rinaldo — Biaci cav. Vito — Bolognesi cav. Orazio — Barbolini cav. Roberto — De Vecchi cav. Giuseppe — Montebellardo cav. Attilio — Grissi Rodolij della Piè Dionigi — Pagano cav. Guglielmo.

Reggiani cav. Corrado — Casabella cav. Giulio — Calvi cav. Ugo — Gallo cav. Angelo — Rota cav. Ernesto — Erba cav. Arturo — Priore cav. Domenico — Vetta cav. Alberto — Baccon cav. Augusto — Giacone cav. Pietro — Lamba Doria cav. Vittorio — Odelo cav. Celso — Bini cav. Giorgio — Cavallero cav. Guido — Frazzini cav. Gaetano — Guelpa cav. Ugo — Barelli cav. Giuseppe.

Racca cav. Ugo — Stendardi cav. Mario — Garda cav. Lorenzo — Camuzzi cav. Alberto — Paoletti cav. Brunetto — Pomponi cav. Felice — D'Elia cav. Alessandro — Cicerchia cav. Pietro — Pancrazi cav. Dino — Dima cav. Pietro — Rampazzo cav. Pietro — Fornasari cav. Giacomo — Verdinois cav. Federico — Ruffo cav. Giuseppe — Paternò Rizzari cav. Giuseppe — Ferreri cav. Ubertino — D'Eramo cav. Edmondo — Ciraci cav. Salvatore.

Talmon cav. Luigi — Bertone cav. Ugo — Tandoi cav. Giuseppe — Malavasi cav. Carlo — Gambigliani Zoccoli Adolfo — Gambaro cav. Francesco — Dalena cav. Giovanni — Rizzardi cav. Mario — Santi cav. Paolo — Coppola cav. Attilio — Conti cav. Luigi — Vestrini cav. Pietro — Carbonera nob. Bonomo — Roberi cav. Pietro — Rinaldi cav. Tommaso — Ruozzi cav. Alfredo — Biondi cav. Guglielmo — Fasulo cav. Giuseppe — Nardi cav. Gastone — Gastaldi cav. Andrea — Massa cav. Giuseppe — Caldera cav. Vincenzo.

Pinna cav. Giuseppe — Guglielminetti cav. Emilio — Borghi cav. Mario — Bifani cav. Eduardo — Dalmazzo cav. Filiberto — Beltramo cav. Ermanno — Luraschi cav. Benesperando — Tallinucci cav. Evandro — Elia cav. Erberto — Brogliato cav. Filippo — Scaglione cav. Angelo — Fangareggi cav. Giuseppe — Ariotti cav. Evasio — Zorzi nob. Marino — Mellino cav. Vito — Govi cav. Luigi — Di Orazio cav. Raffaele — Carnevali cav. Arturo.

Marenghi cav. Oreste, maggiore in aspettativa, richiamato in servizio dal 28 novembre 1918.

Carnevali cav. Arturo, maggiore in aspettativa, richiamato in servizio dal 10 aprile 1920, con decorrenza per gli assegni dal 16 aprile 1920.

Pascazio cav. Francesco, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 1° dicembre 1919 (per un anno).

Riccioli cav. Francesco, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio.

I seguenti capitani sono promossi maggiori con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate, continuando nelle attuali destinazioni:

Con anzianità 1° aprile 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Ceriani Marco.

Con anzianità 13 settembre 1917
e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1917:

Peri Antonio.

Con anzianità 31 ottobre 1917
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1917:

Biglino cav. Carlo.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Solia Biagio.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 28 luglio 1918:

Solinas Alberto.

Con anzianità 13 ottobre 1918
e decorrenza assegni dal 1° maggio 1919:

Fantucci Filippo.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Eusebio Angelo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 aprile 1920.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

Sanseverino Rocco, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 aprile 1920.

I seguenti capitani sono collocati a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° maggio 1920:

Ghidella Domenico — Cappelli Carlo — Benamati Filippo — Massarani-Orsi Filippo.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Colombo Angelo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 aprile 1920.

I seguenti capitani sono collocati a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 maggio 1920:

Dalmasso Giacomo — Cremonese Alessandro.

Con R. decreto del 19 aprile 1920:

I seguenti capitani sono collocati a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 maggio 1920:

Madeddu Gesuino — Bonfanti Cesare.

Con R. decreto del 22 aprile 1920:

Gamba Carlo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 maggio 1920.

Con R. decreto del 29 aprile 1920:

I seguenti capitani sono collocati a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° giugno 1920:

Martirani Pasquale — Quadrelli Roberto — Ravaccia Teobaldo.

Con R. decreto del 2 maggio 1920:

Barba Giovanni, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° giugno 1920.

Con R. decreto del 9 maggio 1920:

I seguenti capitani sono collocati a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 luglio 1920:

Pirola Cesare — Aliprandi Emilio.

Con R. decreto del 16 maggio 1920:

I seguenti capitani sono collocati a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 luglio 1920:

Cocco Antonio — Paoletti Manlio.

Con R. decreto del 27 giugno 1920:

Ranchetti Riccardo, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, a datare dal 1° agosto 1920.

Con R. decreto del 4 luglio 1920:

I seguenti capitani in aspettativa sono richiamati in servizio effettivo nell'arma stessa dal 1° agosto 1920:

Butturini Pietro — Lucherini Lelio — Cristini Nicola.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Vattani Mario, dal 18 dicembre 1919.

Reggiani Aldo, dal 2 giugno 1920.

Diana Ivo, dal 1° maggio 1920.

Grazzini Ottorino, dal 15 aprile 1920.

Lambertini Luigi, dal 20 marzo 1920.

Teti Eriberto, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 3 maggio 1920.

Pagani Giuseppe, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito in aspettativa per sospensione dall'impiego a datare dal 22 marzo 1920.

Anselmi Antonio, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 14 luglio 1920.

Gallinelli Amerigo, capitano, l'aspettativa di cui al R. decreto 12 ottobre 1919 dal 27 agosto 1919 stata concessa all'anzidetto ufficiale deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 1° agosto 1920:

Papalini Lamberto — Taninetti Giovanni — Armati Mario — Toselli Giovanni — Ciuffoni Costantino — Travia Luigi — Gallarini Francesco — Bravi Eugenio — Trentini Ignazio — Turri Pasquale — Conti Alberto — Fabi Enrico — Lucrezi Gino — Oro Renzo.

Con R. decreto dell'11 luglio 1920:

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 20 luglio 1920:

Cammarano Raffaele — Ripandelli Antonio — De Matteis Giuseppe — Sibilla Mario — Filotico Pietro — Franconieri Aronne — Boccia Luigi — Sebastianelli Arduino — Delogu Zaccaria — Catanese Emanuele — Petruzzi Tommaso — D'Inzillo Gaetano — Arcidiacono Pasquale — Casadio Giovanni — Cocco Francesco — Spinosa Vincenzo — Ricci Alfredo Rossini Giuseppe — Aquila Antonio — Bertello Gerolamo — Conte Domenico — Lollusa Carlo — Testoni Livio — Bertini Umberto — Greco Vincenzo — Belardi Italo — Loffredo Vittorino — Del Bello Angelo — Tanzella Nicola.

Cortonesi Argenico — Poggi Carlo — Benfenati Giovanni — Randone Francesco — Zucconi Giulio — Savini Orlando — Battaglia Girolamo — Serrai Nicolino — Robino Remigio — Atzori Giuseppe — Zappulla Luigi — Cavagnero Giuseppe — Spano Filippo — Remedi Rodolfo — Flammini Nazzareno — Benedetti Michelangeli Giuseppe — Forcellini Luigi — Portale Cono — Mascia Giuseppe — Montuori Adone — Termine Rocco — Calandra Pietro — Tessieri Alfonso — Santoro Pasquale — Pasini Armando — Bartolucci Domenico — Pacetti Alfonso — Brusuito Achille — Amighini Giovanni — Peruzzo Francesco — Fedele Giulio — Parolari Gabriele — Pacini Alfredo — Zavolta Silvio.

Petri Solimeno — Moci Augusto — Di Furia Vincenzo — Brey Giuseppe — Serafini cav. Ettore — Alpa Giovanni — Nizzola Guglielmo — Salerno Raffaele — Morello Valentino.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

De Nicola Pasquale, dal 28 aprile 1920.

Tantillo Pietro, dal 2 giugno 1920.

Giallanza Alfredo, capitano in aspettativa, l'aspettativa stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Brunetti Arturo, capitano, l'aspettativa stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Marletta Silvestro, capitano, l'aspettativa stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Vivalda Giacomo, capitano, l'aspettativa stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Pina Agostino, capitano, l'aspettativa deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Balestra Natale, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918 nella parte che si riferisce alla promozione a capitano del suindicato ufficiale.

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità 21 settembre 1915 e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Andreani Alberto.

Con anzianità 9 novembre 1915 e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Petragnani Enrico.

Con anzianità 28 giugno 1917 e decorrenza assegni dal 1° luglio 1917:

Pini Ugo.

Con anzianità 23 agosto 1917 e decorrenza assegni dal 1° settembre 1917:

Mascio Ettore.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 23 agosto 1917:

Gurreri Calogero.

Con anzianità 31 ottobre 1917 e decorrenza assegni dal 1° novembre 1917:

Turrisi Grifeo Giuseppe — Aleotti Giovanni.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 31 ottobre 1917:

Velardi Enrico.

Con anzianità 16 marzo 1918 e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Bosi Giulio.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Salvatori Ulderico — Villani Carlo.

Con anzianità 16 marzo 1918 e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Della Porta Gerardo.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Vaccari Giuseppe.

Con anzianità 16 marzo 1918 e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Boccacampi Riccardo.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Occhipinti Gino — Taddei Camillo — Scano Mario — Alfarano Luigi.

Con anzianità 16 marzo 1918 e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Caracciolo Sesto.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Valentino Nicola.

Con anzianità 16 marzo 1918 e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

D'Elia Clemente.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Bonan Michele.

Con R. decreto del 16 novembre 1919:

Raimondi Eduardo, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° dicembre 1919.

Con R. decreto del 15 gennaio 1920:

Rodella Giuseppe, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° febbraio 1920.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Aluigi Luigi, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 aprile 1920.

Con R. decreto del 19 aprile 1920:

I seguenti tenenti sono collocati a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 maggio 1920:

Osimani Ettore — Martinez Vincenzo — Gerosa Erminio.

Sbolci Tito, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 maggio 1920.

Con R. decreto del 29 aprile 1920:

I seguenti tenenti sono collocati a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° giugno 1920:
Buonfantino Giuseppe — Casalone Celestino.

Con R. decreto del 6 maggio 1920:

Piccione Francesco, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 giugno 1920.

Con R. decreto del 9 maggio 1920:

I seguenti tenenti sono collocati a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 luglio 1920:
Mazzacuva Girolamo — Parodini Vincenzo.

Con R. decreto del 3 giugno 1920:

Spinelli Gaetano, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 3 agosto 1920.

Con R. decreto del 4 luglio 1920:

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente, ed inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento:
Bordet Giovanni — Faraci Alessandro — Bagliani Pietro — Santolli Giulio.
I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente ed inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento;
Cultrera Carmelo — Coli Luigi — Urso Eugenio — Politi Ettore — Rametti Felice — Buquicchio Ignazio — Sibilia Mario — Scudieri Eduardo — Biga Pietro — Albertini Lamberto — Trella Fausto.
Puppo Giuseppe, tenente, dispensato dal servizio attivo permanente, ed inscritto nel ruolo degli ufficiali di complemento.
Reverberi Fermo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 10 maggio 1920 (sei mesi).
Ferrari Ardicini Alfredo, tenente, richiamato in servizio 84 fanteria, dal 16 marzo 1920 con decorrenza assegni dalla data stessa.

Con R. decreto dell'11 luglio 1920:

Landolfi Ugo, tenente, richiamato in servizio, dal 7 aprile 1920.
Torre Raffaele, tenente, l'aspettativa deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Maioli Mario, tenente, l'aspettativa deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità assoluta e decorrenza per gli assegni dalle date sottoindicate e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità assoluta 1° agosto 1916
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1916:

Terzago Gerolamo.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° agosto 1916:

Latino Gaetano.

Con anzianità assoluta 1° agosto 1916
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1916:

Corallo Giuseppe — Briscese Felice — Bachetti Marco — Principato Diego.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1917:
Antuori Giuseppe.

Con anzianità assoluta 1° febbraio 1917
decorrenza assegni dal 1° marzo 1917:

Arena Giacomo.

Con anzianità assoluta 1° febbraio 1918
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1918:

Zavanella Pirzio.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919:

Bassot Filippo — Giannangeli Carlo.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1919:

Ferruti Ferruccio.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 3 ottobre 1919

Ventura Ettore.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1919

Liguori Ettore — Santi Angelo.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1919:

Nasta Francesco.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1920:

Serfustini Giacomo.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° maggio 1920:

Lenzi Renato — Mileto Attilio.

Mirra Armando, sottotenente 16 fanteria, promosso tenente con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1919.
I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente con anzianità assoluta per ognuno indicata e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità 1° novembre 1915:

Rademalcher Ernesto — Roccatelli Enrico — Marzetti Gino.

Con anzianità 1° gennaio 1918:

Peretti Biagio — Carlesso Vittorio — Orrù Giuseppe.

Con anzianità 1° settembre 1917:

Capponi Guido.

Con anzianità 1° febbraio 1918:

Balestra Natale — Maggi Ascenzo.

Con anzianità 1° marzo 1918:

Mori Andrea.

Con anzianità 1° aprile 1918:

Albano Federico.

Con anzianità 1° novembre 1918:

Piras Gonario.

Con anzianità 1° dicembre 1918:

Zappalà Salvatore — Lucatti Giacinto.

Con anzianità 1° marzo 1919:

Fucci Luigi.

Con anzianità 1° aprile 1919:

Romani Angelo.

Con anzianità 1° gennaio 1920:

Grassi Antonio Maria — Bruno Nicola.
Zurlo Arnaldo, sottufficiale, nominato sottotenente in servizio attivo permanente in applicazione degli articoli 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, con anzianità 1° maggio 1920.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Aceto Pietro, sottotenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 aprile 1920.

Con R. decreto del 4 luglio 1920:

I seguenti sottotenenti sono dispensati, in seguito a domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Cavolloni Giovanni. — Raffa Mario.

Orlando Giuseppe, sottotenente in aspettativa. Dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 4 luglio 1920:

I seguenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 20 luglio 1920:

Rochis cav. Luigi — Maggi cav. Domenico — Campari cav. Carlo — Salvati cav. Raffaele — Capponi Trenca cav. Carlo — Gariboldi Farina cav. Giuseppe — Tosti duca di Valminuta conte palatino cav. Luigi — Sarlo cav. Enrico — Mori Ubaldini Alberti conte cav. Guido — Tarditi nob. cav. Ernesto — Gazelli di Rossana cav. Calisto — Stasi cav. Angelo.

CONCORSI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

IL MINISTRO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, ed il relativo regolamento generale del 13 novembre 1919, n. 2431;

Sulla proposta del Consiglio d'amministrazione della R. scuola commerciale di Ancona;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di titolare di matematica nella R. scuola commerciale di Ancona.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da lire due, alla quale dovranno unire:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

6° elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

7° titolo legale di abilitazione all'insegnamento della materia oggetto del concorso.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale, o in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità o la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 5500 aumentabile secondo le disposizioni di legge.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Roma, 1° agosto 1920.

Il ministro: ALESSIO.

IL MINISTRO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, ed il relativo regolamento generale del 13 novembre 1919, n. 2431;

Sulla proposta del Consiglio di amministrazione della R. scuola commerciale di Riposto;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di titolare di storia e geografia nella R. scuola commerciale di Riposto.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2, alla quale dovranno unire:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

6° elenco, in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

7° titolo legale di abilitazione all'insegnamento della materia oggetto del concorso.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale e in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, non che i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 5500 aumentabile secondo le disposizioni di legge.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Roma, 1° agosto 1920.

Il ministro: ALESSIO.

IL MINISTRO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, ed il relativo regolamento generale del 13 novembre 1919, n. 2431;

Sulla proposta del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto commerciale di Firenze;

Decreta:

È aperto il concorso ai posti:

1° di titolare di computisteria e ragioneria;

2° di titolare di tecnica commerciale nel R. Istituto commerciale di Firenze.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2, alla quale dovranno unire:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

6° elenco, in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

7° titolo legale di abilitazione all'insegnamento della materia oggetto del concorso.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale, o in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria ed il commercio, non che i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni o per la restituzione dei titoli o dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 6000 aumentabile secondo le disposizioni di legge.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Roma, 1° agosto 1920.

Il ministro: ALESSIO.

IL MINISTRO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, ed il relativo regolamento generale del 13 novembre 1919, n. 2431;

Sulla proposta del Consiglio d'amministrazione della R. scuola commerciale « Paolo Boselli » di Torino;

Decreta:

È aperto il concorso, nella R. scuola commerciale « Paolo Boselli » di Torino, ai posti:

1° di titolare d'italiano;

2° di titolare di storia e geografia;

3° di titolare di scienze fisiche e naturali e merceologia.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2, alla quale dovranno unire:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli lo adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

6° elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

7° titolo legale di abilitazione all'insegnamento della materia oggetto del concorso.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale, o in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, non che i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 5500 aumentabile secondo le disposizioni di legge.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Roma, 1° agosto 1920.

Il ministro: ALESSIO.

IL MINISTRO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, ed il relativo regolamento generale del 13 novembre 1919, n. 2131;

Sulla proposta del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella;

Decreta:

E' aperto il concorso al posto di titolare di ragioneria industriale e tecnica commerciale nel R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2, alla quale dovranno unire:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

6° elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

7° titolo legale di abilitazione all'insegnamento della materia oggetto del concorso.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi di o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale, o in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, non che i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 6000 aumentabile secondo le disposizioni di legge.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Roma, 1° agosto 1920.

Il ministro: ALESSIO.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.